

IL CONSIGLIO SNPA

VISTO	che, ai sensi dell'art.13 della L. 132/2016 ed al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), è istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente e dal direttore generale dell'ISPRA;
CONSIDERATO	che, ai sensi dell'art. 15 del DM 123/2010 ed al fine di promuovere lo sviluppo del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale, ha operato presso ISPRA il Consiglio federale presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dal Direttore Generale dell'ISPRA e dai legali rappresentanti delle Agenzie;
CONSIDERATO	che all'interno del SNPA vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema nazionale dall'art. 3 della L. 132/2016;
VISTO	il DM 4 luglio 2019, pubblicato sulla GU del 9 agosto 2019 n. 186, <i>"Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione"</i> c.d. "FER 1" e le competenze in esso attribuite al Sistema nazionale ai sensi dell'art. 3. c. 5. lett c) punto 2;
PRESO ATTO	che ai sensi del citato DM 4 luglio 2019 il SNPA è deputato a effettuare le istruttorie per il rilascio della certificazione di conformità alle linee guida di cui ai decreti direttoriali del 13 febbraio 2017 del Ministero dell'Ambiente c.d. rispettivamente "Derivazione" DD 29/STA, con particolare riguardo alle tabelle 11 e 13 dell'allegato 1 del medesimo DD, e "Deflussi ecologici" DD 30/STA e, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto disposto dall'art. 4, c. 7, della Direttiva 2000/60/CE come recepito dall'art. 77, c. 10 bis del D.Lgs. 152/06;
VISTO	il comunicato del Presidente del Consiglio SNPA del 29 agosto 2019, pubblicato sul sito SNPA, in materia di adempimenti di competenza SNPA per il DM "FER 1";
VISTE	le precisazioni sull'istruttoria di dichiarazione di conformità, le




	informazioni minime necessarie alla verifica di conformità e il calendario delle istruttorie delle istanze pervenute entro l' 8 settembre 2019, pubblicati sul sito SNPA;
CONSIDERATE	altresi l'integrazione e ulteriore precisazione di quanto ivi riportato nelle precisazioni sull'istruttoria di dichiarazione di conformità, pubblicato sul sito SNPA il 31 ottobre 2019, secondo cui il procedimento di richiesta di integrazioni spetta alle ARPA/APPA territorialmente competenti ovvero la ricezione anche di informazioni integrative fornite dal proponente nei termini previsti, ed ovviamente se ritenute sufficienti, salvo il caso in cui le informazioni per procedere con l'istruttoria debbano essere fornite necessariamente da parte dell'Autorità concedente;
CONSIDERATO	che i costi dell'istruttoria sostenuti dal SNPA per la verifica della conformità a carico del richiedente, sono stati rimandati nelle more della definizione di una tariffa unica nazionale alle regole previste per l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124, comma 11, del medesimo decreto legislativo n. 152/06;
VISTE	le risultanze del lavoro del Gruppo di Lavoro appositamente istituito;
VISTA	la nota presentata dal Direttore Generale ARPAE nel corso del Consiglio SNPA in data 27 novembre 2019, nota approvata dal Consiglio;
CONSIDERATI	i criteri per la valutazione della conformità prevista dal citato D.M. "FER 1" verranno applicati per la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano compatibilmente rispetto a quanto stabilito dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione;
RITENUTO	opportuno adottare una deliberazione in materia di attuazione delle competenze attribuite al SNPA dal citato decreto D.M. 4 luglio 2019;
VISTO	l'art. 8 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio, la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;

DELIBERA

- 1) Al fine di rendere il più semplificato possibile l'iter tecnico-amministrativo, nel rispetto degli standard di tutela ambientale a cui è ispirata la normativa in

materia di eco incentivi, il SNPA espleta le funzioni attribuite dal D.M. 4 luglio 2019 per il tramite delle proprie Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, le quali sono individuate come i soggetti preposti al rilascio alle dichiarazioni di conformità ambientale previste nell'art.3, comma 5, lett. c, punto 2, del D.M. 4 luglio 2019.

- 2) La conformità delle derivazioni assentite ai Decreti Direttoriali del Ministero dell'Ambiente citati in norma, **come attuati dalle Direttive "Derivazioni" e "Deflussi Ecologici" delle Autorità di Bacino Distrettuali competenti per territorio,** sarà verificata tenendo conto del set minimo di informazioni pubblicato sul sito SNPA nella sezione dedicata. L'elenco non è da ritenersi esaustivo ai fini della verifica: l'Agenzia territorialmente competente potrà, infatti, richiedere informazioni aggiuntive, all'istante ovvero all'autorità concedente, in corso di verifica, anche tenuto conto delle condizioni sito specifiche della derivazione idroelettrica esaminata.
- 3) **Previa valutazione, qualora le concessioni già in essere siano state emesse espressamente nel rispetto delle Direttive Derivazioni e Deflusso Ecologico delle Autorità di Bacino Distrettuali competenti per territorio, le Agenzie potranno ritenere tali concessioni conformi anche ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti previste dal citato D.M. 4 luglio 2019.**
- 4) Le informazioni minime necessarie alla verifica di conformità ai sensi del D.M. 4 luglio 2019, già pubblicate sul sito SNPA, sono integrate al primo punto della sezione "Concessione e disciplinare" sostituendo "Atti di concessione" con "Atti di concessione e autorizzazione".
- 5) Con riferimento ai costi di istruttoria per il rilascio della dichiarazione di conformità, che in base all'art. 3 del D.M. 4 luglio 2019 devono essere posti a carico del richiedente, nelle more della eventuale determinazione di un importo unico a livello nazionale, le singole Agenzie regionali e provinciali fanno riferimento alle voci del proprio tariffario ritenute più appropriate al caso di specie.
- 6) Al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicità previsti dal D.M. 4 luglio 2019, sulla base delle informazioni ricevute dalle Agenzie, è pubblicato periodicamente sul sito SNPA l'elenco aggiornato delle dichiarazioni rilasciate dalle singole ARPA/APPA.
- 7) Le deliberazioni di cui ai punti precedenti verranno applicate per la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano compatibilmente rispetto a quanto stabilito dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione e della sentenza 212/2017 della Corte Costituzionale.



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

- 8) Il presente atto, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA, è immediatamente esecutivo.
- 9) È dato mandato ad ISPRA di pubblicare la presente delibera sul sito SNPA.
- 10) È dato mandato altresì mandato ad ISPRA di trasmetterlo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 27 NOV. 2019

Il Presidente
Stefano Laporta